Regolamento regionale n. 10/R del 25 Giugno 2008 (Testo storico)
Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione).

(B.U.03 Luglio 2008, n. 27)

Sommario:

Art. 1.

1.

Dopo l'articolo 3 del regolamento regionale 11 novembre1993, n. 2, è inserito il seguente:

- Art. 3 bis. (Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi)
- 1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e addestramento, superandone l'esame finale, presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonché il personale tecnico che opera presso i Presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.
- 2. La formazione del personale è ad opera dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.
- 3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL, prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.
- 4. Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticità in cui si ravveda un rischio per gli operatori, è previsto l'intervento del personale tecnico in servizio presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL dotato di attrezzatura speciale, nonchè di esperienza e pratica consolidata.
- 5. L'aggiornamento periodico dell'elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.
- 6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione.
- 7. L'iscrizione all'elenco regionale può essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, dalla struttura regionale competente su segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL o dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL."